

COMUNE DI TEGGIANO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI TEGGIANO

01. IL COMUNE DI TEGGIANO ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI TEGGIANO COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE LOCALITA' DI TEGGIANO CENTRO STORICO, PANTANO, PRATO PERILLO, S. MARCO E PIEDIMONTE CHE HANNO CARATTERISTICHE DI CENTRI ABITATI.

02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI NEL CENTRO STORICO.

03. IL COMUNE SI FREGIA DEL TITOLO DI CITTA', HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

05. IL COMUNE DI TEGGIANO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

ART. 03

FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA,
- 08 - ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: IL PROGRESSO ECONOMICO, SOCIALE, CIVILE E CULTURALE FINALIZZATO ALL' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI E LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PARITA' GIURIDICA, SOCIALE ED ECONOMICA DELLA DONNA.

04. IL COMUNE DI TEGGIANO HA UNA VOCAZIONE TURISTICA- CULTURALE, IN QUANTO IL CENTRO STORICO DOTATO DI UN ELEVATO PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE, ED UNA VOCAZIONE

AGRICOLA-ARTIGIANALE GRAZIE ALLA PEDOLOGIA ED ALLA REALTA'
PRODUTTIVA DELLE
REstanti LOCALITA'.

ART. 04

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE PROMUOVE LA CRESCITA DEI SETTORI PORTANTI DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE INTERVENTI MIRATI ALLA FORMAZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE E CONCORRE PER:

- L'EFFETTUAZIONE DI INIZIATIVE COLLETTIVE DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI, QUANDO L'ADESIONE ALLE STESSE SIA APERTA A TUTTE LE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE ED AVENTI SEDE NEL COMUNE;
- LA PROMOZIONE DI FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, ESPOSIZIONI E SIMILI CHE ABBIANO COME FINALITA' LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESERCITATE NEL COMUNE;
- L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE QUALIFICANTI PER L'IMMAGINE DELLA COMUNITA' E DEL SUO PATRIMONIO AMBIENTALE, ARTISTICO E STORICO CHE ABBIANO PER FINE L'INCREMENTO DEI FLUSSI TURISTICI VERSO IL TERRITORIO COMUNALE;
- INIZIATIVE AVENTI FUNZIONE DI CONOSCENZA ED ORIENTAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO.

02. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ED ECONOMIE DERIVATE FAVORENDO L'ASSOCIAZIONISMO E PROMUOVENDO INIZIATIVE TESI ALLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHE ABBIANO LE CARATTERISTICHE DELLA GENUINITA' E QUALITA' GARANTITA.

03. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

04. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

05. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

06. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTO-GESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA E VALORIZZA IL PATRIMONIO NATURALISTICO AMBIENTALE ASSUMENDO TUTTE LE INIZIATIVE E LE PROGETTUALITA' COMPATIBILI CON LA

COSTITUITA AREA PROTETTA E L'ISTITUENDO "PARCO CERVATI".

03. TUTELA E VALORIZZA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, MONUMENTALE E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL'ARTT. 07, COMMA 05, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142.

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

05. EROGA CONTRIBUTI, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/90, AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 03 PREVIO ED IN RIFERIMENTO A SPECIFICI PROGRAMMI, CONSUNTIVI DI ATTIVITA' SVOLTE E RENDICONTI DI SPESE FATTE SECONDO MODALITA' DI LEGGE DA DISCIPLINARE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI E DELLE ATTIVITA' AGRICOLE.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ED AGEVOLATA IN FORMA INDIVIDUALE E/O ASSOCIATA.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. PROMUOVE LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COLPITO DAL SISMA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE INFRASTRUTTURE AD ESSI FINALIZZATA.

05. TUTELA E DISCIPLINA IL PATRIMONIO AI FINI DEL PASCOLO E DEGLI USI CIVICI.

06. IL COMUNE SVOLGE ALTRESI' LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PROVENIENTE DA IMPIANTI TERMICI; IL CONTROLLO, IN SEDE DI CIRCOLAZIONE,

DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PRODOTTO DA AUTO E MOTOVEICOLI;

LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO, LA DISCIPLINA E LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI SONORE, COINVOLGENDO, A TAL FINE, LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO.

07. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

08. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

09. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE NEL CAMPO SCOLASTICO E NELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

01. IL COMUNE SI ADOPERA PER FAVORIRE IL PIENO E LIBERO SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONA.

02. GARANTISCE L'EFFETTIVO DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO LA RIMOZIONE DELLE CAUSE CHE NE IMPEDISCONO LA PIENA FRUIZIONE, NON SOLO NELLA FASCIA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO MA SI ADOPERA ALTRESI' PER IL POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA DELLA PRIMA INFANZIA E SOSTIENE ECONOMICAMENTE I MERITEVOLI BISOGNOSI NELLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI SUPERIORI E UNIVERSITARI.

03. ASSICURA I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA, CON L'EVENTUALE PARTECIPAZIONE AI COSTI DA PARTE DEGLI UTENTI, AI FREQUENTANTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA PRIMA INFANZIA, (SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO), SECONDO MODALITA' STABILITE IN APPOSITO REGOLAMENTO ED EROGA BUONI LIBRO ALMENO AGLI STUDENTI APPARTENENTI A FAMIGLIA IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO.

04. PER OGNI SEZIONE DI SCUOLA MATERNA, PER OGNI PLESSO DI SCUOLA ELEMENTARE, PER L'ASILO NIDO E PER OGNI ISTITUTO DI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE VIENE ELETTA ANNUALMENTE UNA CONSULTA DI GENITORI. LE CONSULTE DELLE SCUOLE SECONDARIE SONO INTEGRATE DA STUDENTI. I GENITORI E GLI STUDENTI COMPONENTI DELLA CONSULTA VENGONO ELETTI RISPETTIVAMENTE DAI GENITORI DEI FREQUENTANTI E DAGLI STUDENTI. LE CONSULTE DOVRANNO ESSERE SENTITE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE, L'ANDAMENTO E LE ESIGENZE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL COMUNE. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LA COMPOSIZIONE, LE MODALITA' DI ELEZIONE E LE ATTRIBUZIONI DELLE CONSULTE.

05. SI ADOPERA PER LA ISTITUZIONE DI CORSI PER LAVORATORI STUDENTI E DI SCUOLE PROFESSIONALI PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO E PER INIZIATIVE VOLTE A DEBELLARE L'ANALFABETISMO DI RITORNO.

06. IN UNA VISIONE DI "CITTADINO EUROPEO" PROMUOVE GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER STUDENTI ALL'ESTERO.

ART. 09

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

03. AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHE' CON LE UNITA' SANITARIE LOCALI, ANCHE PER GARANTIRE L' ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA IN TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE.

ART. 10

SICUREZZA SOCIALE

01. IL COMUNE PROMUOVE INIZIATIVE ED ATTUA INTERVENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DELLE DEVIANZE E DELLA EMARGINAZIONE.

02. SI ATTIVA PER RIMUOVERE SITUAZIONI DI BISOGNO ANCHE ATTRAVERSO EROGAZIONI DI CONTRIBUTI ECONOMICI O DI ALTRA NATURA, NEL RISPETTO DELL' ARTT. 12 LEGGE 241/90 PER ASSICURARE AI CITTADINI BISOGNOSI IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE PRIMARIE IN UNA CONCEZIONE MODERNA DEL BISOGNO.

03. SI ATTIVA PER ASSICURARE AI NUCLEI FAMILIARI MENO ABBIENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI IDONEI ED ADEGUATI.

04. ISTITUISCE SERVIZI ED INTERVIENE PER IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEI PORTATORI DI HANDICAP, FAVORENDO ANCHE LA LORO VITA DI RELAZIONE. FAVORISCE LA FREQUENZA SCOLASTICA DEI MINORI PORTATORI DI HANDICAP.

05. PROMUOVE INIZIATIVE ATTE A COINVOLGERE LA PARTECIPAZIONE NELLE ISTITUZIONI A TUTTI I LIVELLI, DELLE ASSOCIAZIONI - ANCHE DI VOLONTARIATO - NONCHE' DEI CITTADINI.

06. SI ADOPERA UNITAMENTE ALLE ISTITUZIONI, ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA ORGANIZZAZIONE DI CORSI E CENTRI DI FORMAZIONE, FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE ED ALLA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 11

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L' APPORTO DEI SINDACATI, DELLE

FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 12

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL'ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE, PUBBLICAZIONI E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. A TAL FINE IL SINDACO PUO' PROVVEDERE CON APPOSITA DELEGA.

ART. 13

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 14

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ED ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 16

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STABILITO DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI

COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI E IMPROROGABILI.

ART. 17

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE E IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154, E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI REGOLATA DALLA LEGGE. ESSI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 18.

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

06. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITI DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

08. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO. LA NOMINA DEL DIFENSORE VIENE FATTA DALLA GIUNTA COMUNALE SU INDICAZIONE DELL'INTERESSATO. IN CASO DI SOCCOMBENZA, L'INTERESSATO TENUTO A RESTITUIRE AL COMUNE LA SPESA SOSTENUTA MAGGIORATA DEGLI INTERESSI LEGALI.

09. PER OGNI GRUPPO CONSILIARE O ALMENO PER L'INTERA MINORANZA VIENE MESSO A DISPOSIZIONE UN IDONEO LOCALE DELLA CASA COMUNALE, DOVE I CONSIGLIERI POTRANNO SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI. IL LOCALE DOVRA' ESSERE IDONEAMENTE ARREDATO ED ATTREZZATO. L'USO DEL TELEFONO SARA' CONSENTITO AI COMPONENTI DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E CON LE STESSE LIMITAZIONI D'USO.

10. LA MINORANZA POTRA' AVVALERSI ALL'OCCORRENZA DI UN IMPIEGATO

COMUNALE, APPOSITAMENTE INCARICATO, PER DATTILOSCRIVERE TESTI INERENTI LA FUNZIONE E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE E PER LA RICERCA DI ATTI E RIFERIMENTI NORMATIVI.

ART. 18

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CHIAMATO A DELIBERARE SU ARGOMENTI DI COMPETENZA E PROPOSTE DI ALTRI ORGANI E PROPOSTI DAGLI STESSI.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEVONO ESSERE RICHIESTI I PARERI DI CUI ALL'ARTT. 53 C. 01 E 02 DELLA LEGGE 142/90.

06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL'ARTT. 46 DEL PRESENTE STATUTO.

07. IL CONSIGLIO NOMINA ALTRESI' LE COMMISSIONI IN CUI RAPPRESENTATA LA MINORANZA.

08. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO, DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALE DEGLI UTENTI.

ART. 19

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA

CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA. SPETTA, ALTRESI', AI CONSIGLIERI COMUNALI IN NUMERO NON INFERIORE AD UN QUINTO, L'INIZIATIVA DI PROPORRE REGOLAMENTI O MODIFICHE.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 20

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO COMUNQUE LA PRESENZA DI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO. ALTRI COMPITI SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI,

RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 22

SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTE.
02. LE SEDUTE POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO.
03. LE SEDUTE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. GLI ARGOMENTI RICHIESTI DALLA MINORANZA DEVONO ESSERE POSTI AI PRIMI PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO.
04. LA RIUNIONE IN SEDUTA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 23

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA, SALVO I CASI DI PARTICOLARE URGENZA DA PREVEDERE IN APPOSITO REGOLAMENTO.
02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI VERIFICATA LA VACANZA.
03. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE, INTENDENDO PER MAGGIOR NUMERO DI VOTI LA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E VOTI DI PREFERENZA.

ART. 24

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.
02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA.

ART. 25

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE

DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESIZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E POSSONO TENERSI IN SEDE DIVERSE DA QUELLA UFFICIALE, PREVIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA.

02. IN VIA STRAORDINARIA, LE SEDUTE DEL CONSIGLIO POSSONO TENERSI, SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO O SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI, NELLE LOCALITA' DI CUI ALL' ARTT. 02 COMMA 01 DEL PRESENTE STATUTO.

03. DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO SI D AMPIA INFORMAZIONE AI CITTADINI, ALMENO CON AVVISI, IN CUI SIA INDICATO OLTRE ALLA DATA DELLA SEDUTA, ANCHE L'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 27

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO ASSICURA LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA, PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO.

03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

04. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 28

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32, LETTERA N), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N 142, SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA 01, IL PRINCIPIO, DELLA MAGGIORANZA

RELATIVA.

05. IN RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, NEL NUMERO AD ESSA SPETTANTE, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DAI GRUPPI DELLA MINORANZA STESSA.

06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 29

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, ANCHE A MEZZO DI PERSONE DI SUA FIDUCIA, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO.

02. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO.

ART. 30

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL'ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01 - ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO- PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE NELLA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 05

GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA CONSILIARE. LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE PUO' ESSERE MODIFICATA ANCHE NEL CORSO DELLA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE DELLA ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02, E 39, COMMA 01, LETT. B), N 01), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N 142.

07. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

SEZIONE 02 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE PARENTI IN LINEA RETTA, COLLATERALI ED AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO.

ART. 33

DURATA IN CARICA - DIMISSIONI - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

04. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

05. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO

DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

06. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 34

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 35

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA 06 ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 36

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI DI CHIARA COMPETENZA ED ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRIMO COMMA NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA, DI CUI AL COMMA

01 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI

EXTRA CONSILIARI SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE; PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO.

05. NON POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI EXTRA-CONSILIARI I CITTADINI CANDIDATI NELL'ULTIMA CONSULTAZIONE ELETTORALE AMMINISTRATIVA.

ART. 37

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 31

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CI ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI

CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 38

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO AFFINCHE' PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 36 , C. 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 39

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO SEMPRE ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVE COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, LA DECADENZA DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA

STESSA SEDUTA, DOPO LA PRESA D'ATTO, IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 40

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COLLEGIALE.
02. LA GIUNTA CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA O DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.
03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.
06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.
07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, E DAL SEGRETARIO STESSO; E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.
09. LA GIUNTA ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 41

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
05. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE DEVONO, IN OGNI CASO, ESSERE SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 42

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 43

CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO COME PREVISTO DAI COMMI 02 E 04 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90.

02. NEL CASO CHE I COMPONENTI DELLA MINORANZA SIANO IN NUMERO INFERIORE AD 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA, L'INVIO AL CONTROLLO D'OBBLIGO SE LA RICHIESTA SOTTOSCRITTA DALL'INTERA MINORANZA.

03. LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTO A CONTROLLO ANCHE QUANDO VENGA FATTA RICHIESTA DA SOGGETTO DIRETTAMENTE INTERESSATO AL DELIBERATO.

SEZIONE 03 - SINDACO

ART. 44

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U.

10 GENNAIO 1957, N. 03.

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 45

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI AVVISI E LO PRESIEDE;

C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN

RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 46; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE

AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL'ASSESSORE DA LUI DELEGATO;

D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

ART. 46

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.
03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.
04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.
05. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

ART. 47

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 18, COMMA 06, DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 48

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DEL- L' ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
03. SE L' ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 02 RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL' ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D' UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 49

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI

REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 01 E 02 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

TITOLO 03

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 50

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA' CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. IL COMUNE PROMUOVE LA NOMINA DI COMITATI DI QUARTIERE, ISTITUITI IN CIASCUNA LOCALITA' DEL TERRITORIO, PER LA GESTIONE DI UNA SERIE DI AFFARI DETERMINATI ED ELENCATI TASSATIVAMENTE DAL REGOLAMENTO. IL REGOLAMENTO PREVEDERA' ALTRESI' IL NUMERO DEI MEMBRI E

CRITERI DI NOMINA, LA COMPOSIZIONE E LE EVENTUALI DELEGHE DEL SINDACO.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

04. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE:

- A) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON I COMITATI DI QUARTIERE;
- B) LE ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI DI QUARTIERE E DI ZONA SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI SCELTA;
- C) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

06. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE E TUTELA IL CITTADINO-UTENTE DI SERVIZI PUBBLICI NEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE

E DI TEMPESTIVA CONOSCENZA DELL'ITER DELLA PRATICA CHE LO RIGUARDA, PROMUOVE, ALTRESI', LE CONDIZIONI DI UNA REALE DEMOCRAZIA FISCALE AFFINCHÉ I TRIBUTI VENGANO APPLICATI CON EQUITÀ E RISCOSSI CON PUNTUALITÀ.

ART. 51

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE IN PIENA LIBERTA' E AUTONOMIA APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE, RICREATIVE E RELIGIOSE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, OGNI STRUTTURA E SPAZIO IDONEO. NELLE CONDIZIONI E MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, SI DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

03. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO. ANCHE PER LE ASSEMBLEE DISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE ESSERE FISSATO IL LIMITE DELLE SPESE A CARICO DEL FONDO ECONOMALE.

04. I COMITATI DI QUARTIERE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONVOCANO ASSEMBLEE DI CITTADINI, DI LAVORATORI, DI STUDENTI E DI OGNI ALTRA CATEGORIA SOCIALE:

A) PER LA FORMAZIONE DI COMITATI E COMMISSIONI;

B) PER DIBATTERE PROBLEMI;

C) PER SOTTOPORRE PROPOSTE, PROGRAMMI, CONSUNTIVI, DELIBERAZIONI.

05. LA CONVOCAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DISPOSTA DAL SINDACO, DALLA GIUNTA, DAL CONSIGLIO COMUNALE OVVERO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE O SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IL COMITATO.

06. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE NONCHE' DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 52

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE, HANNO FACOLTA' DI DELIBERARE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

03. I RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEVONO ESSERE RIPORTATI NEGLI ATTI DELIBERATIVI CONSEGUENTI.

04. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

05. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI, PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE HA FACOLTA' DI PROMUOVERE E PARTECIPARE SU TEMI DI INTERESSE GENERALE CONSULTAZIONI INTERCOMUNALI.

ART. 53

L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

01. TUTTI I CITTADINI , SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.
 02. NESSUNA PARTICOLARE FORMA PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI.
 03. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.
 04. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE.
 05. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI ESAMINATE E DECISE, DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.
 06. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI ENTRO GIORNI 30 DALLA DATA DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO.
- 36 -
07. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELLA AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.
 08. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA.
 09. DELLE ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE CONSERVATA COPIA NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 54

REFERENDUM

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.
02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE.
03. LA INDIZIONE FATTA QUANDO LO RICHIEDANO 1000 (MILLE) CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
04. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI, LA REVISIONE DELLO STATUTO, QUELLE RIGUARDANTI TRIBUTI E BILANCIO, ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', DESIGNAZIONI E NOMINE.
05. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
06. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE L'APPOSITA COMMISSIONE ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE, ENTRO 30 GIORNI, DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.
07. IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM NEI 20 GIORNI SUCCESSIVI ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE.
08. IL REFERENDUM DOVRA' SVOLGERSI ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI INDIZIONE.

09. IL REFERENDUM REVOCATO O SOSPESO, PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE, DAL SINDACO NEL CASO DI PROMULGAZIONE DI LEGGI - 37 - CHE DISCIPLINANO EX NOVO LA MATERIA, NEL CASO DI SCIoglimenti DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEL CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DEI PROMOTORI DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI (CONSIGLIO O GIUNTA).

10. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE OCCORRENTI PER IL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON APPOSITE ENTRATE.

ART. 55

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, E SE RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

02. SE L'ESITO STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. ENTRO LO STESSO TERMINE, SE L'ESITO STATO NEGATIVO, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE AL CONSIGLIO LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 56

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 57

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SIANO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

ART. 58

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE E DEI GRUPPI.

02. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CHE PER LEGGE DEVONO ESSERE AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO, DOVRANNO ESSERE SIMULTANEAMENTE AFFISSI ANCHE IN ALMENO UNA BACHECA PUBBLICA

PERMANENTEMENTE ACCESSIBILE.

03. E' AUTORIZZATA LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVIATI AI CAPIGRUPPO ANCHE MEDIANTE AFFISSIONE E VISIONE DEI LOCALI DELLE SEZIONI DELLE FORZE POLITICHE PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 59

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. CON APPOSITO REGOLAMENTO ASSICURATO AI CITTADINI DEL COMUNE, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED DISCIPLINATO IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE;

E) STABILISCE LE MODALITA' DI ESAME DI QUALSIASI TIPO DI PRATICA FISSANDONE L'ORDINE CRONOLOGICO;

F) FISSA LE REGOLE, I PIANI, I PROGRAMMI DA RENDERE NOTI A TUTTI, PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E INTERVENTI ASSISTENZIALI, PREVEDENDO UN'IDONEA E ADEGUATA MOTIVAZIONE CHE DIA CONTO ANCHE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEL BENEFICIARIO.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 60

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE; SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL COMUNE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA LE FORME DI DECENTRAMENTO PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E

CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 61

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 62

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE O IN APPALTO A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL'ARTT. 03 DEL D.P. R. 01 OTTOBRE 1986, N. 902 .

ART. 63

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI", ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

- A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI,

PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 64

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 65

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 64 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 66

UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE.

04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE: A) PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE STESSA SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI E NE DISCIPLINA LE FORME; B) CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

ART. 67

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 68

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 69

UFFICIO COMUNALE

01. L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.
02. NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA.
03. IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN "SERVIZI" ED ANCHE IN "UNITA' OPERATIVE".
04. GLI UFFICI E SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI DI GUISA CHE LA STRUTTURA SOVRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA.

CAPO 02

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 70

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:
 - A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
 - B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
 - C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;
 - D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;
 - E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
 - F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
 - G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESI QUELLE DISCIPLINARI;
 - H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;
 - I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE;
 - L) LE MODALITA', LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL RILASCIO AI DIPENDENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI PREVIA ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI.
02. IL PERSONALE INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI E DIRIGENZIALI, IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA', NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.
03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
04. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO. L'INSIEME DEGLI ORGANICI DI SETTORE COSTITUISCE L'ORGANICO GENERALE.

05. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 .

ART. 71

INCARICHI DI DIRIGENZA

01. CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE LA COPERTURA DEI POSTI DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI, NELL' AMBITO DELLA PIANTA ORGANICA DELLA RELATIVA AREA, PUO' AVER LUOGO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

02. IL RAPPORTO SARA' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 72

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

CAPO 03

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 73

NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA' LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O, IN MANCANZA, IMMEDIATAMENTE SUPERIORE.

CAPO 04

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 74

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 75

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A S , O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO AL SETTORE STESSO, LA PRATICA PER L'ISTRUTTORIA E PER OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

E) SI COSTITUISCE L'UFFICIO DI SEGRETERIA CON PROPRIA DOTAZIONE ORGANICA.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, ANCHE A MEZZO DI PERSONE DI SUA FIDUCIA, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO O CON CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

ART. 76

VICE SEGRETARIO

01. IL COMUNE HA UN VICE SEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.

02. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

TITOLO 06

RESPONSABILITA'

ART. 77

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE AL COMUNE I DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DI SERVIZIO, RISPETTIVAMENTE PER LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI PREDETTI, PER LA RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE VENGAANO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL COMMA 01, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDO TUTTI GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA

DETERMINAZIONE DEI DANNI.

04. SE IL FATTO DANNOSO SIA IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE O AD UN RESPONSABILE DI SERVIZIO LA DENUNCIA FATTA A CURA DEL SINDACO.

ART. 78

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. E' DANNO INGIUSTO, AGLI EFFETTI DEL COMMA 01, QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE; RESTANO SALVE LE RESPONSABILITA' PIU' GRAVI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATA DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA NELLA OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI OD OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO OD OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 79

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DANARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INSERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE DEVE RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE

ED SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 80

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'.

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

ART. 81

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 41 DEL PRESENTE STATUTO.
02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 82

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE RISERVATO ALLA LEGGE.
02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
03. IL COMUNE , ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 83

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE COSTITUITA DA:
 - A) IMPOSTE PROPRIE;
 - B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
 - C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
 - D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
 - E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
 - F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
 - G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
 - H) ALTRE ENTRATE.
02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.
03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE E TASSE.

ART. 84

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI SONO RESPONSABILI IL SINDACO, IL SEGRETARIO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA. DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, DEGLI ATTI, DELLE CARTE E DELLE SCRITTURE RELATIVI AL

PATRIMONIO, SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI TUTTI I DIPENDENTI CHE COMUNQUE NE ABBIANO POSSESSO, DETENZIONE E DISPONIBILITA'.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI E DI DONAZIONI DI BENI. IN OGNI CASO FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896, N. 218.

ART. 85

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 .

ART. 86

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL' ARTT. 88 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 87

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI COSI' COME DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 88

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DI TRE MEMBRI, SCELTI IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL'ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 ED ALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 89

TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA.
02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL'ARTT. 59, COMMA 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

TITOLO 08

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 90

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE E FORMULA PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.
02. IL COMUNE SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATI DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 91

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L'INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL'ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, OSSERVANDO LE NORME EMANATE A TAL FINE DALLA REGIONE.
02. L'INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 92

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL COMUNE.

ART. 93

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 09

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 94

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTT. 04, COMMA 03, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO CHE ENTRA IN VIGORE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEL SUCCESSIVO ARTT. 97.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 95

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 96

APPROVAZIONE

01. IL PRESENTE STATUTO E I REGOLAMENTI QUIVI PREVISTI SONO APPROVATI NEL LORO COMPLESSO.

ART. 97

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.